

ATTI PARLAMENTARI

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **CCXIV**
n. 3

RELAZIONE

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIDUZIONE E TRASPARENZA DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI A CARICO DI CITTADINI E IMPRESE

(Anno 2025)

(Articolo 7, comma 3, della legge 11 novembre 2011, n. 180)

Presentata dal Ministro per la pubblica amministrazione

(ZANGRILLO)

Trasmessa alla Presidenza il 25 marzo 2026

PAGINA BIANCA

RELAZIONE

**SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI RIDUZIONE E TRASPARENZA DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
A CARICO DI CITTADINI E IMPRESE**

Anno 2025

(Articolo 7, comma 3, Legge 11 novembre 2011, n. 180)

Premessa

La Legge 11 novembre 2011, n. 180 recante “*Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle imprese*” (di seguito anche “Statuto delle imprese”), all’art. 7 e con lo scopo di ridurre gli oneri informativi gravanti su cittadini e imprese, prevede che i regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato al fine di regolare l’esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l’accesso ai servizi pubblici o la concessione di benefici, devono recare in allegato l’elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti stessi.

L’elenco degli oneri informativi introdotti ed eliminati deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (ove prevista la pubblicazione dell’atto) e sul sito istituzionale dell’amministrazione, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal D.P.C.M. 14 novembre 2012, n. 252.

In questo senso, anche il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33¹ (normativa in materia di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), all’articolo 34, disponeva la pubblicazione degli elenchi degli oneri sui siti web delle amministrazioni; tale ultima disposizione è stata però abrogata dal Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97².

La finalità dell’art. 7 dello Statuto delle imprese è la riduzione degli oneri amministrativi a carico di cittadini e imprese. Ne deriva la responsabilità delle amministrazioni di prevenire l’introduzione di oneri informativi eccessivi o sproporzionati e di rendere immediatamente conoscibili a cittadini e imprese i nuovi adempimenti.

Sempre l’art. 7, al comma 3, stabilisce che il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 marzo di ciascun anno, predisporre e trasmette al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi e ne valuta l’impatto per i cittadini e le imprese, anche utilizzando strumenti di consultazione delle associazioni imprenditoriali e delle associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale e delle indicazioni da loro fornite sui provvedimenti ritenuti più rilevanti in termini di oneri a carico di cittadini e imprese.

In base alle definizioni riconosciute a livello internazionale e alle previsioni delle disposizioni in materia, per **onere informativo** si intende l’obbligo giuridico di fornire informazioni e dati ad autorità pubbliche: sono oneri informativi, ad esempio, le richieste di autorizzazione, la presentazione di documenti e relazioni, l’effettuazione di comunicazioni, la tenuta di registri, la conservazione di atti e documenti, da fornire su richiesta o verificati in caso di ispezione; non rientrano, invece, nella definizione di onere informativo gli obblighi di natura fiscale (ossia quelli che consistono nel versamento di somme di denaro a titolo di imposte di varia natura) e gli obblighi che discendono dall’adeguamento di comportamenti, di processi produttivi o di prodotti (quali ad esempio l’adozione di misure di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro).

¹ Cfr. “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”. L’obbligo di pubblicazione è contenuto nell’articolo 34, rubricato “*Trasparenza degli oneri informativi*”, che rinvia espressamente ai criteri e alle modalità di pubblicazione, disciplinati con apposito regolamento.

² Cfr. “*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”.

L'articolo 8 della stessa legge prevede, inoltre, l'obbligo per ciascuna amministrazione statale di trasmettere, alla Presidenza del Consiglio dei ministri (Dipartimento per affari giuridici e legislativi e Dipartimento della funzione pubblica), entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sugli oneri amministrativi introdotti o eliminati con gli atti normativi, sulla base delle quali il Dipartimento della funzione pubblica predispone una relazione complessiva recante il bilancio annuale degli oneri.

La presente Relazione è così articolata:

- il paragrafo 1 illustra le attività di verifica sull'attuazione degli adempimenti da parte delle amministrazioni coinvolte;
- il paragrafo 2 contiene la valutazione dell'impatto delle disposizioni in termini di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi per i cittadini e le imprese.

Nell'Allegato 1 alla presente Relazione è indicato l'elenco dei provvedimenti ricevuti dalle amministrazioni, per l'anno 2025.

1. Le attività di verifica

Al fine di verificare lo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese, l'Ufficio per la semplificazione e la digitalizzazione del Dipartimento della funzione pubblica ha invitato le amministrazioni a segnalare i provvedimenti (previsti dall'art. 7 comma 1, dello Statuto delle imprese), adottati nel 2025, che hanno introdotto o eliminato oneri, indicando se sono stati pubblicati in G.U. o sul proprio sito istituzionale o su entrambi e se i provvedimenti adottati sono stati pubblicati con allegato il relativo elenco degli oneri.

A tal fine, l'Ufficio per la semplificazione e la digitalizzazione ha richiesto alle amministrazioni i seguenti elementi:

- Amministrazione competente;
- estremi della Gazzetta Ufficiale di pubblicazione;
- tipologia di provvedimento ed estremi;
- oggetto;
- indicazione della tipologia di onere menzionato nel provvedimento (introdotto, eliminato, modificato o già previsto);
- pubblicazione dell'elenco degli oneri (in G.U. e/o sul sito);
- descrizione degli oneri introdotti e/o eliminati da ciascun provvedimento monitorato;
- eventuali note delle Amministrazioni di competenza.

1.1 Verifica dei provvedimenti pubblicati nel 2025

Il totale dei provvedimenti relativi all'anno 2025, ricevuti dalle amministrazioni, è pari a 54 (TAVOLA 1).

TAVOLA 1 – *Provvedimenti pubblicati nel 2025 per tipologia*

TIPOLOGIA DI PROVVEDIMENTI	NUMERO
Decreto del Presidente della Repubblica – D.P.R.	1
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – D.P.C.M.	2
Decreto interministeriale	10
Decreto ministeriale	9
Decreto direttoriale, Delibera, Istruzioni operative, Provvedimento	25
Circolare	7
Avviso	0
TOTALE	54

Ai fini di questa relazione rilevano solo i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato che introducono o eliminano oneri, poiché l'obbligo di pubblicare l'elenco degli oneri è previsto per i provvedimenti che introducono o eliminano oneri e non per quelli che si limitano a richiamare adempimenti già previsti da disciplina previgente.

In generale, il riscontro da parte delle amministrazioni, dei provvedimenti che menzionano oneri è necessario perché, come evidenziato anche nelle precedenti Relazioni, la pubblicazione degli elenchi degli oneri (nella forma prevista dal D.P.C.M. n. 252 del 14 novembre 2012) contestualmente alla adozione dei provvedimenti, non è sempre sistematica.

L'elenco dei provvedimenti ricevuti dalle amministrazioni, adottati nel 2025, è stato trasmesso alle associazioni imprenditoriali e dei consumatori al fine di raccogliere indicazioni basate sull'esperienza diretta dei destinatari³.

³ Associazioni riconosciute del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e Confartigianato, Confcommercio, Confindustria e CNA.

Così come negli anni precedenti, le associazioni consultate, in particolare quelle del mondo imprenditoriale, hanno fornito un contributo importante concentrando la loro attenzione sui provvedimenti ritenuti più rilevanti per le imprese dal punto di vista dell'onerosità degli adempimenti introdotti, e per l'impatto sulla platea dei destinatari. Si rinvia all'Allegato 2 per il dettaglio dei contributi pervenuti dalle associazioni imprenditoriali.

Alla data del 26 marzo 2026, tutte le amministrazioni hanno fornito riscontro.

La TAVOLA 2 che segue riporta un quadro dei provvedimenti comunicati dalle amministrazioni che introducono, modificano o eliminano oneri, distinti per Amministrazione che li ha adottati.

TAVOLA 2 – *Provvedimenti pubblicati nel 2025 che introducono, modificano o eliminano oneri distinti per amministrazione*

AMMINISTRAZIONI	NUMERO DEI PROVVEDIMENTI COMUNICATI CHE INTRODUCONO O ELIMINANO ONERI
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	1
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	1
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	10
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	1
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	27
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	3
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE	3
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	8
MINISTERO DELLA SALUTE	0
MINISTERO DELLA CULTURA	0
MINISTERO DELL'INTERNO	0
MINISTERO DEL TURISMO	0
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	0
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	0
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	0
MINISTERO DELLA DIFESA	0
TOTALE	54

1.2 Verifica della pubblicazione degli elenchi degli oneri

L'andamento delle percentuali di pubblicazione non si discosta significativamente da quello dell'anno precedente. Infatti, dei 54 provvedimenti che introducono o eliminano oneri, quelli per i quali sono stati pubblicati i relativi elenchi, in ottemperanza a quanto previsto dal citato articolo 7, comma 2 (obbligo di pubblicazione dei regolamenti ministeriali o interministeriali e dei provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato, con l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese, sui siti istituzionali delle amministrazioni, anche se già pubblicati in Gazzetta Ufficiale), dello Statuto delle imprese, sono solo 15, pari al 27,7%. Invece 48 provvedimenti, pari al 88,8% sono stati pubblicati sul sito web dell'amministrazione e 41, pari al 75,9%, in Gazzetta Ufficiale (TAVOLA 3).

TAVOLA 3 – Pubblicazione degli elenchi relativi a provvedimenti che menzionano oneri

AMMINISTRAZIONE	PROVVEDIMENTI CHE MENZIONANO ONERI INTRODOTTI O ELIMINATI	PROVVEDIMENTI CHE INTRODUCONO O ELIMINANO ONERI PER I QUALI SONO PUBBLICATI I RELATIVI ELENCHI	PROVVEDIMENTI CHE INTRODUCONO O ELIMINANO ONERI PUBBLICATI SUL SITO WEB DELL'AMMINISTRAZIONE	PROVVEDIMENTI CHE INTRODUCONO O ELIMINANO ONERI PUBBLICATI IN GAZZETTA UFFICIALE
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	1	0	0	1
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	1	0	1	1
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	10	0	10	5
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	1	0	0	0
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	27	14	25	26
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	3	0	3	2
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE	3	1	2	2
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	8	0	7	4
MINISTERO DELLA SALUTE	0	0	0	0

MINISTERO DELLA CULTURA	0	0	0	0
MINISTERO DELL'INTERNO	0	0	0	0
MINISTERO DEL TURISMO	0	0	0	0
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	0	0	0	0
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	0	0	0	0
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	0	0	0	0
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	0	0	0	0
MINISTERO DELLA DIFESA	0	0	0	0
TOTALE	54	15	48	41

I provvedimenti emanati dalle amministrazioni possono essere considerati un campione che evidenzia come il tasso di pubblicazione degli elenchi degli oneri sia molto basso. Nel 2025, infatti, si rileva che meno di un terzo dei provvedimenti include l'elenco degli oneri informativi introdotti o eliminati.

Come evidenziato anche negli anni scorsi, il Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 che ha abrogato l'art. 34 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ha portato le amministrazioni ad assumere diversi orientamenti:

- alcune hanno rimosso dalla sezione “Trasparenza” la sottosezione “Oneri per cittadini e imprese”;
- altre hanno mantenuto tale sottosezione, ma hanno scelto di non aggiornarla, specificando che non sussisteva più l'obbligo di pubblicazione degli elenchi;
- poche altre hanno continuato a predisporre e pubblicare l'elenco degli oneri, allegandolo ai provvedimenti rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 7 della Legge n. 180/2011.

Come conseguenza si rileva una diminuzione significativa del tasso di pubblicazione nel corso degli anni.

Tuttavia, le amministrazioni che hanno cessato la pubblicazione degli elenchi dopo l'abrogazione dell'art. 34 del Decreto legislativo n. 33/2013, non hanno tenuto conto del fatto che l'obbligo di pubblicazione persiste, come sancito dall'art. 7 della Legge n. 180/2011. Questo articolo non solo mira a responsabilizzare le amministrazioni nel prevenire l'introduzione di oneri informativi eccessivi o sproporzionati, ma anche a rendere immediatamente accessibili a cittadini e imprese i nuovi adempimenti.

Va inoltre sottolineato che, a livello internazionale, l'Italia ha aderito nel 2011 all'*Open Government Partnership* (OGP)⁴, un'iniziativa che coinvolge 75 Paesi e 150 giurisdizioni locali e che ha come obiettivo ottenere impegni concreti dai governi per promuovere la trasparenza, sostenere la partecipazione civica e diffondere le nuove tecnologie per l'innovazione delle amministrazioni⁵.

2 Conclusioni: la valutazione dell'impatto in termini di semplificazione delle disposizioni in materia di trasparenza e riduzione degli oneri

I risultati delle attività di verifica descritte nella presente relazione permettono di tracciare un quadro di sintesi dell'attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza e riduzione degli oneri.

⁴ Il concetto di *Open Government* o Governo aperto è definito come “una cultura della governance che promuove i principi di trasparenza, integrità, accountability e partecipazione dei portatori di interesse a sostegno della democrazia e della crescita inclusiva”, Rapporto OCSE, *Open Government: The Global Context and the Way Forward* 2016.

⁵ L'Italia ha aderito all'OGP nel 2011 e da allora ha sviluppato e attuato vari Piani d'Azione Nazionali (NAP), consultando la società civile per raccogliere *feedback* e migliorare la *governance*.

Il Dipartimento della funzione pubblica (DFP) coordina le attività legate all'OGP in Italia, promuovendo l'adozione dei principi di governo aperto, creando strumenti per la partecipazione e la trasparenza, e favorendo la collaborazione tra amministrazioni pubbliche e organizzazioni della società civile. La partecipazione italiana include eventi internazionali e la promozione di pratiche di governo aperto a livello globale.

Sulla partecipazione italiana all'*Open Government Partnership* (OGP) si rinvia alla pagina istituzionale: <https://open.gov.it/governo-aperto/italia-ogp>.

Nel 2025, la percentuale dei provvedimenti che introducono o eliminano oneri informativi che sono stati pubblicati sul sito web dell'Amministrazione competente è pari al 88,8%; la percentuale di quelli pubblicati in Gazzetta Ufficiale è pari al 75,9%.

Tuttavia, la percentuale dei provvedimenti pubblicati con il corredo dell'elenco degli oneri è minore di un provvedimento su tre (27,7%).

La bassa percentuale di pubblicazione degli elenchi degli oneri risente, probabilmente, delle modifiche normative alle disposizioni in materia di trasparenza introdotte con il Decreto legislativo n. 97 del 2016, che ha modificato il Decreto legislativo n. 33 del 2013 e, in particolare, l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicare sul sito *web* gli elenchi degli oneri introdotti ed eliminati.

Tale abrogazione in realtà non incide sulla disciplina sostanziale, prevista dall'articolo 7 della Legge n. 180 del 2011, ma il basso indice di pubblicazione evidenzia disinteresse delle amministrazioni rispetto al tema dell'*accountability* degli oneri.

L'analisi dei dati evidenzia, inoltre, che accanto ad un positivo impegno di alcune amministrazioni, l'approccio di altre, probabilmente anche per la carenza di specifiche professionalità necessarie per la articolata attività di misurazione, è quello di considerare la pubblicazione degli oneri introdotti ed eliminati un mero adempimento formale.

Risulta evidente, alla luce di quanto esposto, che l'attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza e riduzione degli oneri non ha consentito di raggiungere l'obiettivo di assicurare la piena conoscibilità dei nuovi oneri per i cittadini e le imprese e di produrre impatti sostanziali in termini di semplificazione degli adempimenti e di riduzione degli oneri informativi.

Appare, quindi, opportuno rivedere tale strumento, valorizzando innanzitutto i risultati positivi ottenuti dalle amministrazioni e individuando correttivi volti a garantire, come più volte sottolineato dalle associazioni imprenditoriali, un impatto concreto per cittadini e imprese.

Al fine di rafforzare l'efficacia complessiva degli strumenti di *Better Regulation*, appare opportuno promuovere un più stretto coordinamento tra le disposizioni di cui quelle all'articolo 8 della legge 11 novembre 2011, n. 180, in materia di bilancio degli oneri amministrativi introdotti ed eliminati, e queste di cui all'articolo 7 del medesimo provvedimento, relative agli obblighi di riduzione e trasparenza.

Tale coordinamento consentirebbe, da un lato, di superare le attuali duplicazioni procedurali e, dall'altro, di migliorare la tracciabilità e il monitoraggio dell'intero ciclo di vita dei provvedimenti normativi e attuativi, anche in una logica di integrazione con gli strumenti di analisi e verifica della regolazione (AIR e VIR).

In questa prospettiva, si evidenzia l'esigenza di valorizzare l'attività di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese quale strumento sostanziale di supporto alle decisioni pubbliche, superando la sua attuale percezione, talvolta diffusa tra le amministrazioni, di un adempimento meramente formale.

Attualmente, la misurazione degli oneri consente di rilevare, anche tramite i contributi delle Associazioni imprenditoriali, come a fronte dell'adozione di interventi normativi di semplificazione, permanga una scarsa incidenza sulle attività amministrative quotidiane di ministeri ed enti. E la tendenza a introdurre nuovi adempimenti in fasi attuative, al di fuori del circuito parlamentare e senza

un contestuale bilanciamento in termini di eliminazione di oneri già esistenti, determina un indebolimento complessivo delle politiche di semplificazione amministrativa.

Invece, lo strumento della misurazione degli oneri potrebbe essere utilizzato in modo più incisivo per orientare le scelte normative, prevenire l'introduzione di nuovi oneri non necessari e migliorare la qualità complessiva della regolamentazione, anche in coerenza con i principi della *Better Regulation*.

Ribadendo ancora una volta la vigenza dell'art. 7 della L. n. 180/2011, che impone l'obbligo che i provvedimenti rechino in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi, un ruolo centrale in tale processo può essere svolto dalla digitalizzazione, quale leva abilitante per la standardizzazione dei flussi informativi, l'interoperabilità tra banche dati e la semplificazione delle modalità di raccolta, elaborazione e pubblicazione delle informazioni relative agli oneri amministrativi⁶.

In particolare, lo sviluppo di piattaforme digitali integrate per la raccolta e la gestione dei dati potrebbe anche consentire una consultazione più agevole, tempestiva e sistematica delle associazioni di categoria, i dei consumatori e di altri eventuali *stakeholder*, favorendo forme di partecipazione non solo *ex post*, ma anche in itinere, in linea con i principi di *Open Government* promossi dall'OCSE.

In tale ambito, appare altresì necessario rafforzare la trasparenza e l'accessibilità delle informazioni relative ai provvedimenti attuativi, con particolare riferimento agli atti normativi secondari, attraverso la previsione di modalità di pubblicazione uniformi, tempestive e facilmente consultabili. Ciò consentirebbe di migliorare la conoscibilità delle disposizioni adottate e dei relativi effetti amministrativi, contribuendo al contempo a rafforzare la trasparenza e la fiducia di cittadini e imprese nell'azione amministrativa.

Le politiche di governo aperto costituiscono, infatti, una delle leve più importanti per modernizzare le amministrazioni pubbliche e migliorare la qualità dei servizi resi a cittadini e imprese.

Uno strumento fondamentale per la realizzazione del governo aperto è quello di promuovere la partecipazione ai processi decisionali pubblici dei soggetti su cui i provvedimenti sono destinati a produrre i loro effetti⁷.

⁶ Cfr. Digital Omnibus Regulation Proposal, Commissione Europea del 19 novembre 2025

⁷ Dal 2019, a livello nazionale, per promuovere le consultazioni pubbliche di qualità nelle Amministrazioni pubbliche italiane, il Dipartimento della funzione pubblica e il Dipartimento delle riforme istituzionali hanno sviluppato le linee guida operative per la consultazione pubblica, il portale [CONSULTAZIONE.GOV.IT](https://www.consultazione.gov.it) come sito di riferimento per la tematica, e la piattaforma [ParteciPa](https://www.partecipapa.it), che risponde alla necessità di creare uno spazio di discussione dove tutti gli attori delle politiche pubbliche possano collaborare attraverso un dialogo costruttivo e trasparente. Si rinvia al sito del Dipartimento della funzione pubblica: <https://www.funzionepubblica.gov.it/governo-aperto>.

Allegato 1

SCHEDE PERVENUTE DAI MINISTERI

- Anno 2025 -



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI-DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI COESIONE										
G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti	Oneri eliminati	Oneri modificati	Oneri già previsti	Publicazione elenco oneri (S/NO)	Publicazione sul sito istituzionale (S/NO)	Descrizione
GU Serie Generale n.219 del 20-09-2025	DPCM	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 maggio 2025	Riparto delle risorse destinate alla realizzazione di interventi di sostegno alle attività economiche finalizzati a contrastare fenomeni di deindustrializzazione, nonché termini, modalità di accesso e di rendicontazione dell'impiego delle risorse, loro verifica ed eventuale redistribuzione.	SI (volti ad ottenere benefici)	NO	SI	NO	NO	NO	Interventi di sostegno alle attività economiche finalizzati a contrastare fenomeni di deindustrializzazione, nonché termini, modalità di accesso e di rendicontazione dell'impiego delle risorse, loro verifica ed eventuale redistribuzione.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA										
G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti	Oneri eliminati	Oneri modificati	Oneri già previsti	Publicazione elenco oneri (SI/NO)	Publicazione sul sito istituzionale (SI/NO)	Descrizione
GU Serie Generale n.274 del 25-11-2025	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 2025, n. 176	Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in materia di procedimento per la concessione della liberazione anticipata e di corrispondenza telefonica dei detenuti e degli internati.	NO: non introduce nuovi oneri amministrativi o finanziari a carico di cittadini, imprese o finanza pubblica Incremento di attività organizzative interne per amministrazioni penitenziarie e gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna (UEPE) (gestione cartelle personali, flussi informativi), considerate assorbite a legislazione vigente	SI: Riduzione degli oneri procedurali indiretti derivanti da istanze ripetitive di liberazione anticipata Istruzione incompleta o frammentata duplicazioni informative tra istituti penitenziari e uffici di esecuzione penale esterna	SI: Razionalizzazione e standardizzazione delle procedure per la liberazione anticipata (art. 69 bis L.354/1975) per l'autorizzazione ai colloqui telefonici Semplificazione procedurale per imputati dopo sentenza di primo grado	SI: Oneri organizzativi già gravanti su: Istituti penitenziari Magistratura di sorveglianza Ufficio di esecuzione penale esterna nell'ambito delle funzioni istituzionali ordinarie	NO	SI	Il provvedimento completa il quadro normativo di attuazione delle innovazioni introdotte dal D.L. n. 92/2024, intervenendo sulla normativa secondaria per rendere più trasparente, efficiente e tempestivo il procedimento di concessione della liberazione anticipata e per incrementare e semplificare la disciplina dei colloqui telefonici dei detenuti. L'intervento mira a migliorare le condizioni detentive, rafforzare i rapporti familiari, favorire la funzione rieducativa della pena e contribuire alla deflazione del sovraffollamento carcerario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI										
G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti	Oneri eliminati	Oneri modificati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri (S/NO)	Pubblicazione sul sito istituzionale (S/NO)	Descrizione
	Circolare INPS	n. 33 del 4 febbraio 2025	"Assegno Unico e Universale per i figli a carico (AUIU). Presentazione delle domande per l'anno 2025 e aggiornamento annuale 2025 degli importi, delle maggiorazioni e delle soglie dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)".		SI			NO	SI	La circolare rende noto che, in applicazione del principio di semplificazione e di erogazione d'ufficio della prestazione, di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo n. 230/2021, è stata prorogata la validità delle domande presentate anche per gli anni successivi a quelle della presentazione, in merito agli oneri informativi, pertanto, fatto salvo l'onere di comunicare le eventuali variazioni da inserire nel modello di domanda, per l'anno 2025 non è stato necessario provvedere alla presentazione di una nuova domanda di AUIU, salvo che la domanda precedentemente trasmessa all'Istituto non fosse decisa, revocata, rinunciata o respinta.
G. U. n. 120 del 26 maggio 2025	Decreto interministeriale del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 2 aprile 2025 di adozione del "Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali per il triennio 2024-2026".	D. l. 2 aprile 2025	Adozione del "Piano Nazionale degli interventi e dei Servizi Sociali per il triennio 2024-2026".	SI				NO	SI	Il Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2024-2026 costituisce l'atto di programmazione delle risorse afferenti al Fondo povertà e individua, nel limite di tali risorse, lo sviluppo degli interventi e dei servizi rivolti ai beneficiari dell'Assegno di inclusione, necessari all'attuazione della misura come livello essenziale delle prestazioni sociali. All'interno del Piano sono altresì definite le priorità per l'utilizzo delle risorse del Fondo povertà dedicate agli interventi e ai servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora. Tra le misure previste dal Piano, è compreso il rafforzamento del Punto Unico di Accesso (PUA), il rafforzamento dell'assistenza domiciliare (SAD), il potenziamento dell'educativa domiciliare, il sostegno ai beneficiari dell'Assegno di inclusione (ADI) e il supporto al personale dei servizi sociali per migliorare la qualità operativa. Il provvedimento prevede specifici oneri informativi a carico di Regioni, Ambienti Territoriali Sociali (ATS) e Comuni, i quali sono chiamati a monitorare gli interventi, inclusi quelli a supporto dei beneficiari dell'Assegno di inclusione (ADI). Sono previste, inoltre, specifiche azioni di informazione e orientamento ai cittadini sui diritti, sui servizi e sugli interventi del sistema sociale e socio-sanitario.

G. U. n. 80 del 5.04.2025	Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	D. D. n. 75 del 2 aprile 2025	Approvazione del modello aggiornato della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il calcolo dell'ISE e delle relative istruzioni per la compilazione. Il provvedimento è stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 13.04.2025.	SI	NO	SI	Il Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 75 del 2 aprile 2025 ha approvato il modello aggiornato della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il calcolo dell'ISE e delle relative istruzioni per la compilazione. Il provvedimento è stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 13.04.2025. Il decreto, in attuazione dell'articolo 3 del d.l. P.C.M. n. 159/2013, diretto ad escludere dal patrimonio mobiliare rilevante ai fini dell'indicatore, i titoli di Stato di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 388, i buoni fruttiferi postali, inclusi quelli trasferiti allo Stato, e i libretti di risparmio postale, per un importo massimo di 50.000 euro per nucleo familiare, ai sensi dell'articolo 1, comma 184, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Ai riguardo si evidenzia che i cittadini che, nel 2025, avevano già presentato la DSU per il calcolo dell'ISE e intendevano beneficiare delle disposizioni di cui al sopracitato articolo 5, comma 4-bis del d. l. P.C.M. n. 159/2013, hanno dovuto presentare una nuova DSU. Ciò in quanto, a partire dal 3 aprile 2025, è stata introdotta la possibilità di non indicare o ridurre nel Quadro FC2 della DSU, sezione I e II, del Modulo FC.1 della DSU Mini o Integrata, il valore dei titoli di Stato di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 388, dei buoni fruttiferi postali, inclusi quelli trasferiti allo Stato, dei libretti di risparmio postale, posseduti alla data del 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU, fino a un valore complessivo massimo di 50.000 euro per nucleo familiare.
							Per le DSU presentate in modalità precompilata è stato altresì onere del dichiarante, fino al 15 giugno 2025, eliminare o ridurre il valore dei rapporti finanziari precompilati dall'Agenzia delle Entrate per le predette tipologie di rapporto, sempre entro il limite massimo di 50.000 euro per nucleo familiare. A partire dal 16 giugno 2025, l'INPS ha implementato il servizio di precompilazione della DSU precompilata, in particolare, il servizio di calcolo dell'ISE e dei quadri relativi al patrimonio mobiliare sono stati precompilati con i dati contenuti nei quadri dei rapporti finanziari interessati dalla normativa sopracitata.
G. U. n. 111 del 15 maggio 2025	Decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro per gli Affari europei, PNRR e le politiche di coesione. Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy e il Ministro dell'Economia e delle Finanze	D. l. 3 aprile 2025	"Criteri e modalità attuative dell'esonero introdotte dall'art. 21 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95".	SI	NO	SI	La norma ha introdotto un'agevolazione rivolta alle persone disoccupate, al di sotto dei trentacinque anni di età, che abbiano avviato sul territorio nazionale un'attività imprenditoriale operante nell'ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica. Nello specifico, il predetto beneficio è consistito nell'esonero nella misura del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 800 euro su base mensile per ciascun nuovo lavoratore, di cui 400 euro a carico del datore di lavoro e 400 euro a carico del lavoratore. Il beneficio è stato applicato per il periodo di tempo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024. Il decreto, inoltre, ha modificato le modalità di presentazione della DSU, contenente l'indicazione del lavoratore, della tipologia di contratto, del settore strategico nonché la dichiarazione del possesso dei requisiti.
	Decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze	D. l. 11 aprile 2025	"Bonus Giovani - Criteri e le modalità attuative dell'esonero contributivo introdotto, ai sensi dell'art. 22 del Decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95".	SI	NO	SI	Il decreto in parola ha introdotto l'esonero contributivo denominato "Bonus Giovani", destinato alle imprese che abbiano prodotto ad assicurazioni o trasformazioni a tempo indeterminato, effettuate tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025, di giovani sotto i 35 anni di età. Per ottenere tale incentivo - consistente nell'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite dell'importo massimo di 500 euro mensili - i datori di lavoro sono stati tenuti ad inviare apposita istanza, tramite la funzionalità del Portale Inps, contenente l'indicazione del lavoratore, della tipologia di contratto, del settore strategico nonché la dichiarazione del possesso dei requisiti.

	Decreto interministeriale del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze	D. l. 11 aprile 2025	"Criteri e modalità attuative dell'esonero contributivo introdotto dall'articolo 23 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 (Bonus Domei)".	SI					NO	SI	Il decreto definisce i criteri e le modalità attuative dell'esonero contributivo introdotto dall'articolo 23 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, il cd. "Bonus Domei", consistente nello sgravo contributivo al 100%, fino a un massimo di 1.650 mensili per 24 mesi, per i datori di lavoro privati che, entro il 31 dicembre 2025, abbiano assunto con contratto a tempo indeterminato donne prive di un impiego regolarmente retribuito, garantendo un incremento occupazionale netto. Quanto agli oneri informativi, ai fini dell'ottenimento dello sgravo contributivo, i datori di lavoro sono stati tenuti a presentare apposita istanza, tramite le funzionalità del Portale Inps, contenente l'indicazione della lavoratrice, della tipologia di contratto, del settore strategico nonché la dichiarazione del possesso dei requisiti.
G. U. n. 138 del 21.08.2025.	Decreto interministeriale del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro per gli Affari europei, il PMR e le Politiche di coesione e il Ministro dell'Economia e delle Finanze	D. l. 11 luglio 2025	"Criteri e modalità attuative degli esoneri introdotti dagli articoli 17 e 18 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 (Autompleggio e Resto al Sud)".	SI					NO	SI	La misura "Resto al Sud" è stata volta a promuovere la nascita di nuove iniziative imprenditoriali, libero-professionali e di lavoro autonomo nel Mezzogiorno, ossia Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. L'incentivo "Autompleggio Centro-Nord" ha avuto, invece, la finalità di promuovere la nascita di nuove iniziative imprenditoriali, libero-professionali e di lavoro autonomo in Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Umbria e Marche. Entrambi gli incentivi sono destinati a favorire la nascita di nuove iniziative imprenditoriali, libero-professionali e di lavoro autonomo o a dislocare, nonché a disoccupati del Programma G501. Esentati dall'occupazione o al cosiddetti working poor. In merito agli oneri informativi, si segnala la compilazione e l'invio delle domande di agevolazione esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione nel sito di Invitalia, previa identificazione on-line del compilatore tramite il Sistema pubblico di identità digitale (SPID), la Carta di identità elettronica (CIE) o la Carta nazionale dei servizi (CNS). Entrambi gli incentivi sono stati promossi dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e sono stati gestiti da Invitalia.
G. U. n. 55 del 7 marzo 2025.	Decreto interministeriale del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze	D. l. 7 gennaio 2025	"Criteri e modalità attuative dell'esonero introdotto dall'articolo 24 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 (Bonus ZES)".	SI					NO	SI	La norma ha introdotto un esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati che, nel periodo dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, abbiano assunto personale non di genereale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – di età uguale o maggiore di trentacinque anni e disoccupati da almeno ventiquattro mesi – presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno. Per ottenere il suddetto incentivo, i datori di lavoro sono stati tenuti ad inviare apposita istanza, tramite le funzionalità del Portale Inps, contenente l'indicazione del lavoratore, della tipologia di contratto, del settore strategico nonché la dichiarazione del possesso dei requisiti.

	Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze	D.D. 29 settembre 2025	"Determinazione della riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali in favore dei datori di lavoro del settore privato per l'anno 2025".	SI	NO	SI	Il decreto in parola ha esteso all'annualità 2025 la riduzione dell'11,50% dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei datori di lavoro del settore privato per l'anno 2025. Il decreto ha previsto che il periodo di tempo per il quale si applica la riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali è quello che, a partire dal 1° gennaio 2025, ricorre al verificarsi della riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali. Il decreto ha previsto che la riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali si applica a decorrere dal 1° gennaio 2025, entro il termine previsto per la presentazione della denuncia contributiva "Riduzione Edile" all'interno del Cassetto Previdenziale Aziendale sul portale INPS.				
	Circolare del Ministero dell'Interno, del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e Ministero del Turismo	n. 3847 del 15 ottobre 2025	"D.P.C.M. 2 ottobre 2025, recante la programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per il biennio 2025-2026".	SI	NO	SI	La circolare fornisce indicazioni sui requisiti, procedure e modalità di presentazione delle domande di nulla osta per lavoro subordinato stagionale e non e per lavoro autonomo per l'ingresso di lavoratori stranieri nell'ambito delle quote determinate dal decreto del presidente del consiglio dei ministri di programmazione dei flussi. Per quanto di competenza, vengono definite le modalità di preaccantonamento delle domande di nulla osta nel Portale ALI del Ministero dell'Interno, all'interno di una finestra temporale definita, da parte dei datori di lavoro. Il giorno dei rispettivi clickday le domande caricate e salvate possono essere inviate e definitivamente trasmesse. L'implementazione di questa misura - normalmente prevista dal 15/4/2024 - è funzionale a consentire di anticipare i controlli di competenza sulle domande di nulla osta da parte dell'Ispettorato del lavoro.				

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE									
G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti	Oneri eliminati	Oneri modificati	Oneri già previsti	Publicatione elenco oneri (SI/NO)	Publicatione sul sito istituzionale (SI/NO)
Publication e prevista in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.	DPCM	DPCM attuativo dell'articolo 1, comma 857 della legge 207 del 2024	Individuazione delle fattispecie di contributi di importo significativo (≥ 1 milione di euro annui o ≥ 50% delle entrate del beneficiario) soggetti a obblighi rafforzati di verifica e rendicontazione al MEF-Ragioneria Generale dello Stato, per garantire trasparenza e corretto utilizzo delle risorse pubbliche.	Introduzione dell'obbligo, per gli enti erogatori o sindacati dei soggetti beneficiari, di trasmettere annualmente una relazione di verifica al MEF (entro il 30 aprile), i soggetti erogatori comunicano entro il 28 febbraio l'elenco dei beneficiari e importi erogati. Adempimenti esclusivamente telematici.	Nessuna soppressione eliminata tuttavia adempimenti: la finanziaria 2024, con il suo art. 1, sopprime la relazione annuale di verifica, da coordinamento con banche dati PCN-MEF.	Riorganizzati gli oneri informativi a carico di enti e società beneficiarie: unificato modello di verifica, relazione annuale standardizzata, coordinamento con banche dati PCN-MEF.	Restano vigenti gli obblighi di rendicontazione specifici previsti dalle leggi settoriali (enti pubblici, fondazioni partecipate, ecc.), che si integrano con il nuovo schema.	NO	NO
									Si tratta del Regolamento recante la definizione del contributo di entità significativa a carico dello Stato, attuativo dell'art. 1, commi 857 e 858, L. 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), il regolamento mira a rafforzare la trasparenza e il monitoraggio della spesa pubblica, introducendo un sistema uniforme di controllo per i beneficiari di contributi statali significativi, riduce il rischio di irregolarità e migliora l'efficienza del controllo pubblico.

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY										
G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti	Oneri eliminati	Oneri modificati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri (SI/NO)	Pubblicazione sul sito istituzionale (SI/NO)	Descrizione
GURI n. 86 del 12 aprile 2025	Decreto interministeriale	Decreto interministeriale n. 4 del 20 febbraio 2025	Attuazione interventi di cui all'art.8 della legge 206 del 27.12.2023 Filiera del legno per l'arredo al 200 per cento nazionale.	SI				SI	SI	Si tratta di un nuovo intervento con oneri informativi previsti per l'accesso ad agevolazioni in favore delle imprese. Nell'allegato 1 al DD 768 04.04.2025 è riportato l'elenco degli oneri informativi per le imprese, ai sensi dell'articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180.
GURI n. 96 del 20 aprile 2025	Decreto Direttoriale	Decreto direttoriale n. 4 del 20 aprile 2025	Decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese per la selezione e l'accesso per l'apporto di informazioni ai DM del 20.02. 2025	SI				SI	SI	Si tratta di un nuovo intervento con oneri informativi previsti per l'accesso ad agevolazioni in favore delle imprese. Nell'allegato 1 al DD 768 04.04.2025 è riportato l'elenco degli oneri informativi per le imprese, ai sensi dell'articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180.
GURI n. 219 del 20 settembre 2025	Circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese	Circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese prot. n. 2006 del 5 settembre 2025	Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali. (legge 183/89)	SI			SI	SI	SI	La circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese n. 2006 del 5 settembre 2025 ha sostituito la precedente circolare direttoriale 16 giugno 2022, n. 237348 e s.s.m.m.i. Il provvedimento, che definisce "Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni di cui alla legge n. 183/1989 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali", è stato pubblicato sul sito del Mint unitamente all'elenco degli oneri informativi a carico delle imprese (si veda allegato 4 al decreto direttoriale del 5 settembre 2025). Si segnala che non sono stati introdotti ulteriori oneri rispetto a quelli già previsti dalla circolare direttoriale del 16 giugno 2022, ossia: - Domanda di agevolazione - Trasmissione di eventuali chiarimenti su dati e documentazione presentati - Trasmissione della documentazione necessaria per la sottoscrizione del contratto - Domanda di erogazione - Comunicazione delle variazioni - Fornitura di informazioni e dati e facilitazione dei controlli

GURI n. 218 del 1° ottobre 2025	Circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese	Circolare di attuazione del 22 settembre 2025, n. 2201	Avviso pubblico per la selezione di iniziative imprenditoriali nel territorio dell'area di competenza complessiva del Termini Imerese, tramite ricorso al regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989	SI				SI	NO	SI	Gli oneri informativi della legge n. 181/1989 sono indicati nella circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese n. 2006 del 5 settembre 2025, che sostituisce la precedente circolare direttoriale 16 giugno 2022, n. 237343 e s.m.i., recante "Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni di cui alla legge n. 181/1989 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali", pubblicata sul sito del Mimit.
GURI n. 250 del 27 ottobre 2025	Circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese	Circolare direttoriale 10 ottobre 2025, n. 2409 e circolare direttoriale 10 ottobre 2025, n. 2410	Avvisi pubblici per la selezione di iniziative imprenditoriali in alcuni territori della Regione Puglia tramite ricorso al regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989	SI				SI	NO	SI	Gli oneri informativi della legge n. 181/1989 sono indicati nella circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese n. 2006 del 5 settembre 2025, che sostituisce la precedente circolare direttoriale 16 giugno 2022, n. 237343 e s.m.i., recante "Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni di cui alla legge n. 181/1989 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali", pubblicata sul sito del Mimit.

Comunicato GURI n. 240 del 27 ottobre 2025	Circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese	Circolare del direttore generale per gli incentivi alle imprese n. 237943 e s.m.i. recante "Orturi e modalità di concessione delle agevolazioni di cui alla legge n. 181/1989 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali", pubblicata sul sito del Mimit.	Avviso pubblico per la selezione di iniziative imprenditoriali nel territorio dell'area di crisi industriale complessa di Trieste tramite ricorso al regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989.	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	Gli oneri informativi della legge n. 181/1989 sono indicati nella circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese n. 206 del 5 settembre 2025, che sostituisce la precedente circolare direttoriale 16 giugno 2022, n. 237943 e s.m.i. recante "Orturi e modalità di concessione delle agevolazioni di cui alla legge n. 181/1989 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali", pubblicata sul sito del Mimit.
Comunicato GURI n. 250 del 27 ottobre 2025	Decreto Ministeriale 4 settembre 2025	Decreto Ministeriale 4 settembre 2025	Istituzione di un regime di aiuto a sostegno dello sviluppo di competenze specialistiche delle PMI, al fine di consentire loro di affrontare le sfide e cogliere le opportunità connesse all'innovazione tecnologica ed alla transizione verde e digitale. (PN RIC 21-27)	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	Il decreto ministeriale istituisce un regime di aiuto a sostegno dello sviluppo di competenze specialistiche delle PMI, al fine di consentire loro di affrontare le sfide e cogliere le opportunità connesse all'innovazione tecnologica ed alla transizione verde e digitale. (PN RIC 21-27). Al sensi dell'art. 15, comma 2 del decreto, la definizione dell'elenco degli oneri informativi è demandata a un successivo provvedimento del Ministero, con il quale dovranno essere altresì fornite ulteriori specificazioni per la corretta attuazione dell'intervento anche con riferimento alle modalità di presentazione delle domande di agevolazione.
Comunicato GURI n. 234 del 8 ottobre 2025	Decreto direttoriale 29 settembre 2025	Decreto direttoriale 29 settembre 2025	Bando per la concessione della misura agevolativa Brevetti+ Bando 2025.	1) Domanda per la concessione dei contributi e relativi allegati; 2) Trasmissione di documenti integrativi/chiarimenti su documenti e dati presentati 3) Domanda di erogazione	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Il decreto disciplina modalità e termini di apertura dello sportello per la concessione delle agevolazioni della misura agevolativa Brevetti+ Bando 2025, definendo la documentazione necessaria per l'accesso ai contributi. Gli oneri informativi sono indicati nell'allegato 1 al decreto, pubblicato sul sito del Mimit.
Comunicato GURI n. 234 del 8 ottobre 2025	Decreto direttoriale 29 settembre 2025	Decreto direttoriale 29 settembre 2025	Bando per la concessione della misura agevolativa Marchi+ Bando 2025.	1) Domanda per la concessione dei contributi e relativi allegati; 2) Trasmissione di documenti integrativi/chiarimenti su documenti e dati presentati	NO	SI	NO	SI	NO	SI	Il decreto disciplina modalità e termini di apertura dello sportello per la concessione delle agevolazioni della misura agevolativa Marchi+ Bando 2025, definendo la documentazione necessaria per l'accesso ai contributi

Comunicato GURI n. 234 dell'8 ottobre 2025	Decreto direttoriale	Decreto direttoriale 29 settembre 2025	Bando per la concessione della misura agevolativa Disegni- Bandi 2025	1) Domanda per la concessione dei contributi e relativi allegati; 2) Trasmissione di integrati e documenti su documenti e dati presentati					NO	SI	Il decreto disciplina modalità e termini di apertura dello sportello per la concessione delle agevolazioni della misura agevolativa Disegni- Bandi 2025, definendo la documentazione necessaria per l'accesso ai contributi
Comunicato GURI n. 21 del 26 marzo 2025	Decreto direttoriale	Decreto direttoriale 11 marzo 2025	Modalità e termini di apertura dello sportello per la concessione delle agevolazioni per la Nautica da diporto	1) domanda di agevolazione; 2) Richiesta di erogazione corredata da relativi allegati; 3) Fornitura di informazioni e dati e facilitazione dei controlli.					SI	SI	Investimenti nel settore della nautica da diporto sostenibile: Termini e modalità per la presentazione delle domande di agevolazione
Comunicato pubblicato nella GURI n. 91 del 18 aprile 2025	Decreto direttoriale	Decreto direttoriale 31 marzo 2025	Investimenti sostenibili 4.0 – Intervento per il sostegno a investimenti innovativi, sostenibili e con contenuto tecnologico elevato e coerente al piano nazionale Transizione 4.0, proposti dalle PMI nei territori delle Regioni meno sviluppate.	1) Domanda di agevolazione; 2) Trasmissione di chiarimenti e integrazioni su documenti e dati presentati; 3) Sottoscrizione del provvedimento di concessione; 4) Spilatura del contratto di finanziamento agevolato; 5) Richiesta di erogazione; 6) Comunicazione di eventuali variazioni; 7) Trasmissione della documentazione; 8) Conservazione dei documenti; 9) Trasmissione di informazioni per monitoraggio i					NO	SI	Intervento per il sostegno a investimenti innovativi, sostenibili e con contenuto tecnologico elevato e coerente al piano nazionale Transizione 4.0, proposti dalle PMI nei territori delle Regioni meno sviluppate.

Comunicato pubblicato dalla GURI n. 159 del 28 agosto 2025	Decreto direttoriale	Decreto direttoriale 11 agosto 2025	Termini e modalità di presentazione delle domande di agevolazione in favore del settore fieristico	1) Domanda di assegnazione del buono in favore delle PMI 2) Richiesta di erogazione del buono in favore delle PMI 3) Domanda di agevolazione da parte degli organizzatori 4) Richiesta di erogazione dell'agevolazione in favore degli organizzatori 5) Facilitazione dei controlli effettuati dal Ministero e/o dal Soggetto gestore 6) Obbligo di comunicazione delle variazioni da parte degli organizzatori					SI	SI	Il decreto disciplina modalità e termini di apertura dello sportello per la concessione delle agevolazioni della misura agevolativa per il sostegno al settore fieristico, definendo la documentazione necessaria per l'accesso ai contributi. Gli oneri informativi sono indicati nell'allegato 3 al decreto, pubblicato sul sito del Mint
Comunicato pubblicato dalla GURI n. 180 del 7 agosto 2025	Decreto direttoriale	Decreto direttoriale 29 luglio 2025, n. 78906 - «Smart & Start Italia»	Presentazione delle domande di agevolazione per il territorio italiano svolti in partnership con imprese francesi	1) Domanda di agevolazione 2) Domanda di erogazione 3) Emissione di informazioni e dati				SI	SI	SI	Smart & Start Italia. Agevolazioni per progetti di start-up innovative svolti in partnership con imprese francesi in attuazione del Decreto ministeriale 23 gennaio 2025. Il decreto disciplina modalità e termini di apertura dello sportello per la concessione delle agevolazioni della misura agevolativa per il sostegno al settore fieristico, definendo la documentazione necessaria per l'accesso ai contributi. Gli oneri informativi sono indicati nell'allegato 3 al decreto, pubblicato sul sito del Mint
Comunicato GURI n. 86 del 12/04/2025	Decreto direttoriale	Decreto direttoriale 03 aprile 2025	Tecnologie critiche ed emergenti (STEP) - Termini e modalità di presentazione delle domande	1) Domanda di agevolazione 2) Chiusura dello sportello 3) Provvedimento di concessione 4) Domanda di erogazione 5) Variazioni 6) Contabilità di progetto e rilevazione delle attività progettuali 7) Cannuamento titoli di spesa 8) Conservazione della documentazione di spesa 9) Documentazione componente impiegato e il costo dell'intervento 10) Obblighi connessi al finanziamento del PN					SI	SI	Gli oneri informativi sono indicati nell'allegato 25 alla decreto direttoriale pubblicato sul sito del Mint

G.U. n. 86 del 12 aprile 2025	Decreto direttoriale	Decreto direttoriale 3 aprile 2025	FCS-STEP Azione 1.1.4 "Ricerca collaborativa" – 1.6.1 "Sostegno alle tecnologie critiche STEP"	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	VEDASI ALLEGATO N. 35- ONERI INFORMATIVI PUBBLICATO SUL SITO ISTITUZIONALE MIMIT. Si tratta di oneri informativi previsti per l'accesso ad agevolazioni in favore delle imprese
G.U. 244 del 20 ottobre 2025	Decreto Direttoriale	Decreto direttoriale 27 ottobre 2025	Accordi per l'innovazione	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	VEDASI ALLEGATO N. 24- ONERI INFORMATIVI PUBBLICATO SUL SITO ISTITUZIONALE MIMIT. si tratta di oneri informativi normalmente previsti per l'accesso ad agevolazioni in favore delle imprese

GU n. 253 del 22 novembre 2025	Decreto Direttoriale	Decreto direttoriale 23 ottobre 2025	Termini e le modalità di attuazione dell'intervento agevolativo del Fondo IPCEI a sostegno della realizzazione dell'IPCEI Salute 2	1) presentazione della domanda di agevolazioni; 2) integrazioni documentali; 3) sottoscrizione del provvedimento di concessione; 4) domanda di erogazione; 5) relazione finale; 6) comunicazione di risultato; 7) richiesta di revisione della attività progettuali; 8) modalità di annullamento dei titoli di spesa; 9) modalità di conservazione della documentazione (10) documentazione comprovante i vincoli di ammissibilità e finanziamento.	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	
GURI 11 agosto 2025 n. 185	Decreto direttoriale	Decreto direttoriale del 30 luglio 2025	NUOVA MARCORA -	NO	NO	NO	Gli oneri informativi sono indicati nell'allegato 7 al decreto direttoriale del 30 luglio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 18 aprile 2021.	NO	NO	SI		Il decreto sostituisce integralmente il decreto direttoriale 31 marzo 2021 e successive modifiche e integrazioni, relativo al regime di aiuto "Nuova Marcors", istituito con decreto ministeriale del 4 gennaio 2021. Il nuovo provvedimento introduce una revisione delle modalità operative, con l'obiettivo di migliorarne l'efficacia attraverso una più precisa definizione dell'iter procedurale, nonché delle condizioni per l'accesso, la stipula e l'erogazione del finanziamento agevolato.

GURI del 27 marzo 2025 n. 72	Decreto direttoriale	ECONOMIA SOCIALE -	NO	NO	L'allegato 7 al Decreto direttoriale del 10 marzo 2025 ha modificato gli oneri informativi previsti dall'allegato 7 del Decreto del 2019 tra cui: 1) Richiesta di finanziamento erogazione del agevolato; 2) Richiesta di erogazione del contributo; 3) Richiesta di erogazione del contributo; 4) Richiesta di valutazione. 195 del 22 agosto 2022 che ha aggiornato gli oneri informativi previsti dal decreto ministeriale 3 luglio 2015 e s.m.i., dal decreto ministeriale 14 febbraio 2017 e s.m.i., dal decreto ministeriale 8 marzo 2017 e s.m.i.	NO	SI	Il decreto, adottato in attuazione dell'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 8 marzo 2017, così come modificato dal decreto ministeriale 28 gennaio 2022, disciplina l'erogazione proporzionale di un contributo a fondo perduto, destinato a coprire una quota delle spese ammissibili, subordinatamente all'avvenuta erogazione, da parte della banca finanziatrice, della corrispondente quota di finanziamento agevolato.
GURI del 1 dicembre 2025 n. 279	Decreto interministeriale	Modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo a sostegno delle imprese dell'indotto della società LVA in amministrazione straordinaria	NO	NO	Con il decreto di cui all'articolo 6, comma 4 (Direttoriale), sarà definito l'elenco degli oneri informativi.	NO	NO	Il decreto stabilisce le modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo a sostegno delle imprese dell'indotto della società LVA in amministrazione straordinaria, con particolare riguardo alla individuazione delle imprese destinatarie, all'importo massimo del contributo concedibile, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato di cui all'articolo 1, comma 201, della legge n. 207/2024, ai criteri e alle modalità di accesso.

Camera dei Deputati ARRIVO 30 marzo 2026 Prot: 2026/0000556/ITN

G.U. n. 224 del 26/09/2025	Decreto interministeriale MIMIT-MEF	registrato Corte dei conti 18/09/2025 n. 1146	Disciplina criteri generali e modalità di concessione ed erogazione del contributo elettrodomestici 2025.	ONERI INFORMATIVI A CARICO DI PRODUTTORI, VENDITORI E UTENTI FINALI Gli oneri informativi sono introdotti dal Decreto interministeriale del 3 settembre 2025 e rappresentano gli stessi oneri introdotti più nello specifico con il decreto direttoriale 22 ottobre 2025) quali condizioni procedurali per l'accesso al contributo.	NO	NO	SI	NO	SI	Disciplina operativa generale della Misura con introduzione di oneri informativi a carico di produttori, venditori e utenti finali consistenti in: adesione tramite PEC, caricamento dati tecnici su piattaforma, autodichiarazioni, registrazione operazioni, conservazione documentazione ai fini dei controlli.
NO	Decreto direttoriale	45952	Disciplina le modalità attuali di richiesta e gestione dell'erogazione del contributo elettrodomestici 2025 con allegata linee guida operative specifiche per il buon esito della Misura.	ONERI INFORMATIVI A CARICO DI PRODUTTORI, VENDITORI WE UTENTI FINALI	NO	NO	SI	NO	NO	Disciplina operativa attuale e specifica della Misura con introduzione di oneri informativi a carico di produttori, venditori e utenti finali consistenti in: adesione tramite PEC, caricamento dati tecnici su piattaforma, autodichiarazioni, registrazione operazioni, conservazione documentazione ai fini dei controlli.
G.U. 25/12/2025 n. 283	Circolare a firma MIMIT e MAECO	Circolare 25 novembre 2025 - Nuove modalità di notifica delle esportazioni di rottami metallici	Piattaforma digitale per le notifiche ex art. 30 DL 21/2022.	E UTENTI FINALI	NO	SI	Art. 30 DL 21 marzo 2022, n. 21 e ss. mm.	NO	SI	L'obbligo informativo riguardante le notifiche di esportazione di rottami metallici è rivolto alle imprese esportatrici al di fuori dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 30 DL 21 marzo 2022, n. 21 e ss. mm. Nel 2025 la norma primaria non ha subito ulteriori modifiche sostanziali. La Circolare MIMIT e MAECO sulle nuove modalità di notifica ex art. 30 DL 21/2022 è stata attivata una piattaforma digitale per le notifiche e si registra una modifica delle modalità di esecuzione degli oneri informativi previsti dalla normativa vigente: durante la fase transitoria sarà necessario per garantire la possibilità di tentare la piattaforma e la corretta ricezione delle notifiche a tutela delle imprese, sia notificare su piattaforma sia inviare una PEC; terminata la fase transitoria e testata l'affidabilità della piattaforma, questa diventerà l'unico strumento ufficiale per l'assolvimento degli obblighi di notifica previsti dalla normativa vigente. L'utilizzo di una piattaforma digitale dedicata, introdotta con finalità di semplificazione, accompagna l'utente lungo la procedura e ne facilita la compilazione.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA										
G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti	Oneri eliminati	Oneri modificati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri (SI/NO)	Pubblicazione sul sito istituzionale (SI/NO)	Descrizione
GU n. 208 del 8-9-2025	Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica	D.M. 8 agosto 2025, n. 236	Criteri e modalità per la concessione di incentivi a fondo perduto previsti nel Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 2, Componente 2, Investimento 4.5 «Programma di rinnovo del parco veicoli privati e commerciali leggeri con veicoli elettrici»	Oneri volontari strumentali per l'accesso al beneficio				NO	SI	Oneri informativi volontari a carico dei richiedenti (persone fisiche e microimprese) che accedono agli incentivi per l'acquisto di veicoli elettrici sono previsti dall'articolo 6 del D.M. 8 agosto 2025, n. 236. Gli oneri informativi a carico dei venditori dei veicoli agevolabili sono previsti dagli articoli 7, 10, 11 del D.M. 8 agosto 2025, n. 236. Detti oneri consistono nella registrazione su apposita piattaforma informatica dei richiedenti (persone fisiche e microimprese) ai fini della generazione degli incentivi per l'acquisto di veicoli elettrici (M1, N1, N2) e dei venditori dei veicoli agevolabili incluse dichiarazioni di ottemperanza agli obblighi del DM.
				Oneri volontari strumentali per l'accesso al beneficio						
Decreto Direzionale del 19		DD da numero 129 a 333 del 3 aprile 2025	Avvisi pubblici per la selezione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica riguardanti le aree strategiche da finanziare nell'ambito dell'iniziativa Mission Innovation 2.0.	Oneri volontari strumentali per l'accesso al beneficio				NO	SI	Oneri informativi volontari a carico delle imprese che accedono agli incentivi per finanziare progetti di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica nell'ambito delle Mission "Green Powered Future" (GPFM) e "Clean Hydrogen" (CHM) dell'iniziativa Mission Innovation 2.0. Detti oneri consistono nella compilazione di apposite sezioni della piattaforma informatica dedicata, gestita dalla Cassa Servizi Energetici Ambientali, con la domanda di contributo, corredata dalla proposta di progetto e completa di tutta la documentazione con le informazioni relative alle dimensioni dell'impresa, al futuro, alla sede legale, al legale rappresentante e all'indirizzo PEC. Sono richieste anche DSAI relativamente ad alcuni obblighi previsti dagli avvisi (es. in materia di cumulo degli incentivi).
GU n. 140 del 19 giugno 2025	Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica	D.M. 19 maggio 2025, n. 85	Regolamento recante condizioni, criteri, modalità e requisiti per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione delle imprese iscritte nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.		Invio domanda via PEC e compilazione moduli PDF offline	Trasmissione istanza → da PEC a caricamento su portale	Presentazione dell'istanza, inserimento dati anagrafici e societari, dichiarazioni sostitutive/autocertificazioni	NO	SI	L'intervento ha portato alla digitalizzazione e semplificazione della procedura di iscrizione all'elenco dei venditori di gas naturale ai clienti finali, mediante introduzione di una piattaforma telematica dedicata che consente la compilazione online della domanda e il caricamento della documentazione in formato digitale. Gli oneri amministrativi già previsti per le imprese (presentazione della domanda, inserimento dati societari, trasmissione documenti e dichiarazioni) restano invariati nella sostanza, ma vengono gestiti attraverso modalità completamente informatizzate, con riduzione degli adempimenti manuali, eliminazione delle trasmissioni via PEC o cartacee e maggiore tracciabilità e rapidità del procedimento.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE										
G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti	Oneri eliminati	Oneri modificati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri (SI/NO)	Pubblicazione sul sito istituzionale (SI/NO)	Descrizione
Gazzetta Ufficiale n.75 del 31-03-2025	Decreto interministeriale	Decreto n. 63001 del 11-02-2025	Decreto interministeriale 11 febbraio 2025, n. 63001, recante "Criteri e modalità di attuazione della misura inerente il sostegno alle imprese agricole associate. Nel caso di partecipazione in forma associata, deve essere presentato un progetto collettivo da parte di Associazioni di produttori costituite in forma di cooperative agricole olearie e/o organizzazioni di produttori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola riconosciute ai sensi del decreto ministeriale13 febbraio 2018, e successive modificazioni l'osservanza dei requisiti dei soggetti che soddisfano le seguenti condizioni: a. rientrano nel territorio nella regione Puglia del decreto 11 febbraio 2025, n. 63001; b. dimostrano di aver subito un livello di distruzione/danneggiamento del valore economico del patrimonio olivicolo aziendale non inferiore al 30%; c. dimostrano di possedere la legittima conduzione delle superfici agricole oggetto di intervento e, nel caso di forme di conduzione non in proprietà, il titolo di conduzione deve garantire una validità residua di almeno 5 anni a partire dalla data di erogazione del saldo del contributo; d. richiedono la sostituzione di almeno 300 piante di ulivo. In caso di progetti collettivi, i suddetti requisiti devono essere posseduti da ciascun associato aderente al progetto, con l'eccezione di quello previsto alla lettera d), che deve essere posseduto dall'Associazione di produttori nel suo complesso.	gli oneri informativi eventualmente applicabili in forza del decreto interministeriale e i ricorsi a eventuali beneficiari sono stabiliti dalla Regione Puglia quale responsabile della misura secondo proprie modalità				NO	NO	Il Decreto interministeriale 11 febbraio 2025, n. 63001, reca i "Criteri e modalità di attuazione della misura inerente il sostegno alle imprese agricole associate. Nel caso di partecipazione in forma associata, deve essere presentato un progetto collettivo da parte di Associazioni di produttori costituite in forma di cooperative agricole olearie e/o organizzazioni di produttori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola riconosciute ai sensi del decreto ministeriale13 febbraio 2018, e successive modificazioni l'osservanza dei requisiti dei soggetti che soddisfano le seguenti condizioni: a. rientrano nel territorio nella regione Puglia del decreto 11 febbraio 2025, n. 63001; b. dimostrano di aver subito un livello di distruzione/danneggiamento del valore economico del patrimonio olivicolo aziendale non inferiore al 30%; c. dimostrano di possedere la legittima conduzione delle superfici agricole oggetto di intervento e, nel caso di forme di conduzione non in proprietà, il titolo di conduzione deve garantire una validità residua di almeno 5 anni a partire dalla data di erogazione del saldo del contributo; d. richiedono la sostituzione di almeno 300 piante di ulivo. In caso di progetti collettivi, i suddetti requisiti devono essere posseduti da ciascun associato aderente al progetto, con l'eccezione di quello previsto alla lettera d), che deve essere posseduto dall'Associazione di produttori nel suo complesso.
				1. Riferimento normativo interno (articolo e comma) art. 2 Documentazione In caso di utilizzo del materiale di propagazione proveniente da sementi in APV deve essere prodotta la dichiarazione della ditta sementiera attestante che l'APV è al secondo anno di osservazione e ha superato almeno una delle prove per l'iscrizione al catalogo	A partire dall'anno di domanda 2025, gli allevamenti di piccole dimensioni (fino a 20 UBA) possono, in deroga, non aderire al Sistema di qualità nazionale benessere animale (SQNBA) per accedere al premio previsto dal regolamento (UE) 2024/2675 e modificare il periodo di osservazione del consumo di antibiotici	NO	NO	SI	SI	Il decreto dispone la modifica dell'articolo 30 del DM 23 dicembre 2022. A partire dall'anno di domanda 2025, l'agricoltore che intende richiedere il sostegno in APV deve essere in possesso di una certificazione di qualità, emessa da un organismo di certificazione riconosciuto dal Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che attesti la conformità della APV alle norme di qualità previste dal regolamento (UE) 2024/2675. Il decreto dispone, altresì, la modifica dell'articolo 4 del DM 23 dicembre 2024, specificando che il compito di effettuare l'istruttoria e il controllo e i pagamenti delle domande di sostegno al secondo anno di osservazione, è affidato ad Ager, Organismo pagatore.
G.U. n.103 del 06/05/2025	Decreto ministeriale	Decreto n. 103 del 10-05-2025	Modifica agli articoli 17 e 30 del Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, e modifica al Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2024, recante "Modalità di attuazione del regolamento di esecuzione del regolamento (UE) 2024/2675 della Commissione del 10 ottobre 2024".							
DECRETO DEL MINISTRO		10 luglio 2025 n. 348209	Determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi concernenti la valorizzazione e la salvaguardia delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari contraddistinti da denominazioni di origine protette (DOP) e indicazioni geografiche protette (IGP) ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143	Dichiarazioni sostitutive art. 46-47 DPR 445/2000 da allegare alla domanda di contributo				NO	SI	Il presente provvedimento prevede la Determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi concernenti la valorizzazione e la salvaguardia delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari contraddistinti da denominazioni di origine protette (DOP) e indicazioni geografiche protette (IGP) ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143. Il decreto prevede la presentazione di dichiarazioni sostitutive relative ai possessi dei requisiti previsti dall'articolo 7 del decreto stesso da parte dei soggetti beneficiari. Tutta la modulistica è presente sul sito internet alla pagina https://www.misaf.gov.it/flux/cm/pages/serveWeb.06.php/1/7/IDpagina/23485

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI										
G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti	Oneri eliminati	Oneri modificati	Oneri già previsti	Publicatione elenco oneri (SI/NO)	Publicatione sul sito istituzionale (SI/NO)	Descrizione
SI	Decreto Ministeriale	2 Luglio 2025	Dispositivo alcolock	1. Obbligo per il fabbricante di trasmettere all'amministrazione il tipo di dispositivo alcolock, con annessa documentazione prevista dagli allegati 1,2,3 e 4, nonché le istruzioni per l'installazione, l'uso, le manutenzione dello stesso dispositivo; 2. Obbligo per il fabbricante di trasmettere all'amministrazione un fascicolo simile del certificato di taratura e un elenco separato dei veicoli sui quali installare il dispositivo;	NO	NO	NO	NO	NO	Caratteristiche e modalità d'installazione del dispositivo alcolock.
NO	Decreto del Capo Dipartimento	138 del 9 Giugno 2025	Registro Unico degli Ispettori (RUI)	1. Presentazione dell'istanza di iscrizione al Registro Unico degli Ispettori; 2. Comunicazione di eventuali aggiornamenti relativi all'integrazione dell'abilitazione o alla modifica dei dati già presenti nel Registro; 3. Comunicazione della cessazione dell'incarico dell'ispettore e cancellazione dal Registro.	NO	NO	NO	NO	SI	Modalità di funzionamento del Registro Unico degli Ispettori (RUI) istituito presso il Centro Elaborazione Dati della Divisione generale per la Motorizzazione del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, istituito ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del Decreto Ministeriale 11 dicembre 2019.
NO	Decreto del Capo Dipartimento	200 del 16 Giugno 2025	Registro elettronico Agenzie Telematiche (ReAT)	1. Presentazione dell'istanza di iscrizione al Registro delle Agenzie Telematiche; 2. Introduzione dell'obbligo di certificazione finale attestante la partecipazione e il completamento di un corso di formazione e aggiornamento; 3. Comunicazione della cessazione dell'attività dell'agenzia e cancellazione dal Registro.	NO	1. Caricamento dell'autorizzazione e pubblicazione in piattaforma.	NO	NO	SI	Modalità e termini per l'iscrizione degli studi di consulenza automobilistica nel Registro elettronico Agenzie Telematiche (ReAT)

Camera dei Deputati | AFRIVO 30 marzo 2024 Prot.: 2024/0000156/ITN

SI	Decreto Ministeriale	6 Ottobre 2025	Monogattini	1. Presentazione dell'istanza per il rilascio del monopattino identificativo per il propulsore prevalentemente elettrico.	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	SI	In attuazione dell'articolo 1, comma 75-ies quater, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il presente decreto disciplina le modalità di emissione, richiesta e rilascio dei contrassegni identificativi dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica e il prezzo di vendita dei medesimi contrassegni.
SI	Decreto Ministeriale	17 Novembre 2025	Guide Obbligatorie	1. Introduzione di una certificazione parziale e di una certificazione finale attestanti l'assolvimento degli obblighi formativi.	1. Disapplicazione del libretto delle lezioni di guida di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 20 aprile 2012.	1. Incremento del numero delle ore di lezioni da svolgere per l'assolvimento degli obblighi formativi.	NO	NO	NO	NO	NO	SI	Il decreto disciplina il numero di ore di esercitazioni alla guida obbligatorie per il conseguimento della patente di guida di categoria B, non speciale e le modalità di svolgimento delle esercitazioni e di rilascio della certificazione che comprova l'assolvimento dell'obbligo di cui all'articolo 122, comma 5-bis del codice della strada
SI	Decreto Ministeriale	12 Dicembre 2025	Sicurezza e isolamento operatori di guida	1. Introduzione per il soggetto che effettua l'installazione della paratia di un riquadro a regola d'arte, secondo il formato riportato nell'Allegato 1 "Dichiarazione per l'installazione / mancata installazione sull'autobus di paratie o pannelli divisorii".	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	Sicurezza e isolamento degli operatori di guida da ogni rischio di aggressione o interferenza da parte dell'utenza e dei soggetti estranei. Modifica e aggiornamento del D.M. 108 del 17.04.2024.
NO	Decreto direttoriale	533 del 11 Dicembre 2025	Figura dell'assistente alle operazioni tecniche	1.Introduzione di una dichiarazione relativa alla figura dell'assistente alle operazioni tecniche.	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	Il Decreto dispone le condizioni e le modalità operative per l'esercizio dell'attività di assistenza alle operazioni tecniche per le sedute di revisione
NO	Decreto direttoriale	581 del 17 Dicembre 2025	Nazionalizzazioni	1. Introduzione di un nuovo processo digitale di pre-validazione tecnica, finalizzato ad avviare le verifiche tecniche finali anche in assenza dell'acquirente finale.	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	Il decreto disciplina le istuzioni operative sulle procedure da osservare per l'immatricolazione di veicoli nuovi e usati oggetto di acquisto da Paesi UE (c.d. <i>nazionalizzazioni</i>) e relative misure di semplificazione;

Allegato 2

SEGNALAZIONI PERVENUTE DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

- Anno 2025 -

Indice

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA.....	3
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	12
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	14

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Provvedimento	Oggetto	Descrizione	Note
Schema di DPR	Regolamento sul riutilizzo delle acque reflue affinate, nonché di esecuzione del regolamento (UE) 2020/741 del parlamento europeo e del consiglio, del 25 maggio 2020	Definisce i requisiti minimi per il riutilizzo irriguo, civile e industriale, sostituendo il vecchio DM 185/2003. Il decreto implementa standard di qualità e sicurezza per proteggere l'ambiente, la salute e promuovere l'economia circolare, integrando le regole UE	CONFARTIGIANATO e CNA: Si veda la nota *
Schema di DPR	Riguarda l'armonizzazione e l'aggiornamento delle modalità di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici rappresenta un importante aggiornamento normativo, volto a recepire le nuove direttive europee EPBD (Energy Performance of Buildings Directive) e a migliorare l'efficienza energetica del parco immobiliare	Armonizzazione e aggiornamento delle modalità di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione, accertamento e ispezione degli impianti termici degli edifici, nonché delle disposizioni in materia di requisiti, soggetti responsabili e criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare i compiti di ispezione degli impianti stessi	CONFARTIGIANATO e CNA: Si veda la nota **

*NOTA CONFARTIGIANATO e CNA SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE “REGOLAMENTO SUL RIUTILIZZO DELLE ACQUE REFLUE AFFINATE, NONCHÉ DI ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) 2020/741 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 25 MAGGIO 2020”

Il nuovo schema di DPR sulle acque reflue, pur perseguendo finalità ambientali condivisibili, introduce un aggravio amministrativo non marginale e potenzialmente sostituito nelle valutazioni ministeriali.

Le stime riportate nei modelli allegati al provvedimento quantificano il costo medio del singolo elaborato tecnico tra 700 e 3.000 euro. Tuttavia, nella prassi applicativa, la procedura non si esaurisce nella redazione di un documento, ma comporta un insieme di attività, quali:

- relazione tecnica specialistica;
- programma di autocontrollo;
- analisi di laboratorio;
- diritti istruttori;
- eventuali integrazioni richieste dagli uffici;
- adeguamenti impiantistici.

In particolare, oltre alla relazione tecnica necessaria per il rilascio o il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, il nuovo schema anche lo studio di fattibilità, richiesto in fase di rilascio, che implica un'analisi preventiva dell'impianto, dei cicli produttivi e delle caratteristiche qualitative dello scarico.

Tali adempimenti non rappresentano meri allegati formali, ma richiedono l'intervento di professionisti specializzati e, nella prassi, determinano costi aggiuntivi stimabili tra 1.700 e 5.000 euro complessivi, cui si sommano le spese per analisi di laboratorio, diritti istruttori e possibili integrazioni richieste dagli enti competenti.

Se prendiamo a riferimento una tinto-lavanderia artigiana, il costo medio comprensivo di relazione tecnica, programma di autocontrollo, studio di fattibilità, analisi iniziali e oneri amministrativi locali, si colloca tra 7.000 e 9.000 euro, con aumenti nei piccoli Comuni e nelle aree metropolitane. Lo scostamento rispetto alla stima ministeriale media di 3.000 euro.

A ciò si aggiunge un ulteriore elemento critico: la marcata disomogeneità applicativa tra autorità coinvolte nel procedimento: Comuni e tra enti gestori del servizio idrico (Regioni e ARPA), che comporta richieste documentali variabili, frequenti integrazioni e tempi procedurali che possono

estendersi fino a sette mesi. Ne deriva un aggravio non solo economico, ma anche temporale e organizzativo, particolarmente significativo per microimprese artigiane a ridotta struttura amministrativa.

Alla luce di tali considerazioni, l’impatto effettivo del provvedimento risulta sensibilmente superiore rispetto alla quantificazione formale e merita una rivalutazione nell’ambito del Bilancio sugli oneri amministrativi, tenendo conto dell’effetto cumulativo degli adempimenti e della variabilità territoriale che incide in modo determinante sui costi reali sostenuti dalle imprese.

Contesto comunale	Costo medio ¹	Stima ministeriale	Scostamento
Comune < 5.000 ab.	8.000 €	3.000 €	+ 5.000 €
Comune 5.000 – 50.000 ab.	7.000 €	3.000 €	+ 4.000 €
Comune > 100.000 ab.	9.000 €	3.000 €	+ 6.000 €

¹ I costi non includono eventuali adeguamenti impiantistici, che possono determinare un incremento ulteriore stimabile tra 2.000 e 6.000 euro.

**** NOTA CONFARTIGIANATO e CNA SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE “ARMONIZZAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLE MODALITÀ DI ESERCIZIO, CONDUZIONE, CONTROLLO, MANUTENZIONE, ACCERTAMENTO E ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI, NONCHÉ DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REQUISITI, SOGGETTI RESPONSABILI E CRITERI DI ACCREDITAMENTO PER ASSICURARE LA QUALIFICAZIONE E L’INDIPENDENZA DEGLI ESPERTI E DEGLI ORGANISMI CUI AFFIDARE I COMPITI DI ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI STESSI”, ARTICOLO 6 “LIBRETTO DI IMPIANTO”**

Confartigianato Impianti e CNA Impianti esprimono, in premessa, forte contrarietà alla bozza normativa in esame, recante disposizioni in materia di digitalizzazione delle verifiche sugli impianti termici e di superamento del Decreto del Presidente della Repubblica 74/2013.

Le Federazioni ritengono, infatti, che l’impostazione prospettata, con particolare riferimento alla concentrazione degli adempimenti sugli impianti di potenzialità superiore a 70 kW, possa determinare:

- un peggioramento delle condizioni di sicurezza sostanziale degli impianti domestici, prevalentemente di piccola e media dimensione, i più diffusi;
- un potenziale incremento delle emissioni in atmosfera;
- un significativo spostamento del carico operativo delle imprese dal piano tecnico (manutenzione) a quello amministrativo-documentale.

1. Impatto organizzativo e incremento del tempo amministrativo

Nell’attuale quadro normativo, l’attività manutentiva si sviluppa secondo una sequenza lineare:

1. esecuzione dell’intervento tecnico;
2. compilazione del rapporto di controllo;
3. sottoscrizione da parte dell’utente;
4. consegna della documentazione.

Nel modello prefigurato, invece, l’attività prosegue oltre l’intervento tecnico attraverso:

1. accesso ai portali dei catasti regionali;
2. inserimento dati tecnici;
3. caricamento allegati;
4. gestione delle validazioni automatiche;
5. pagamento digitale di diritti o bolli;
6. conservazione elettronica a norma.

Ne deriva un incremento strutturale del tempo amministrativo per singolo intervento, particolarmente rilevante in presenza di:

- sistemi informatici non pienamente integrati;
- rallentamenti operativi;
- duplicazioni di inserimento dati;
- permanenza del doppio binario cartaceo-digitale.

2. Principio di proporzionalità

Il principio di proporzionalità impone che gli obblighi amministrativi siano:

- necessari;
- adeguati;
- non eccedenti rispetto allo scopo pubblico perseguito (sicurezza, efficienza energetica, tutela ambientale).

Nel settore della manutenzione impianti termici, ciò implica che l'operatore economico debba essere chiamato a svolgere solo gli adempimenti strettamente connessi alla prestazione tecnica e alle responsabilità attribuitgli dalla legge, evitando trasferimenti impropri di funzioni della Pubblica amministrazione o degli organismi ispettivi. Ciò che, invece, la bozza prevede.

3. Profili di protezione dei dati personali

L'ampliamento della mole di dati raccolti e conservati dalle imprese pone rilevanti questioni in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

In particolare, l'art. 5 del GDPR richiama i principi di:

- minimizzazione;
- limitazione della conservazione;
- esattezza;
- integrità e riservatezza.

L'imposizione di dati ulteriori rispetto a quelli strettamente necessari alla prestazione tecnica genera:

- necessità di basi giuridiche chiare;
- aggiornamento delle informative;

- procedure di conservazione e cancellazione;
- implementazione di misure di sicurezza;
- gestione di eventuali “*data breach*”.

La conservazione diffusa presso migliaia di imprese di dati funzionali a finalità pubbliche rischia di moltiplicare i punti di vulnerabilità, senza un corrispondente aumento della sicurezza sostanziale degli impianti.

4. Responsabilità e tracciabilità del dato tecnico

L’inserimento dei dati nei sistemi digitali genera uno storico ufficiale permanente dell’impianto.

Errori apparentemente marginali (matricola, potenza nominale, data intervento) possono determinare:

- contestazioni amministrative;
- richieste di chiarimento;
- criticità nelle pratiche correlate.

Si registra pertanto un ampliamento delle fattispecie sanzionatorie, non più limitate alla mancata esecuzione dell’attività tecnica, come pare legittimo, ma estese anche a profili meramente formali (ritardi, incompletezze, incongruenze).

Si configura così un possibile “effetto paradosso”: strumenti nati per migliorare tracciabilità e qualità del dato rischiano, nella fase transitoria, di ridurre il tempo dedicato all’attività tecnica e aumentare l’esposizione a rischi formali.

5. Costi indiretti e criticità territoriali

La digitalizzazione comporta ulteriori costi indiretti:

- software gestionali compatibili;
- firma digitale;
- PEC;
- conservazione digitale a norma,
- formazione del personale.

Tali oneri incidono in modo particolare sulle micro e piccole imprese, che costituiscono la componente prevalente del settore.

Il quadro è aggravato dall’eterogeneità territoriale:

- portali regionali differenti;
- strutture dati non uniformi;
- procedure diversificate.

Le imprese operanti su base interregionale subiscono duplicazioni di attività e difficoltà di standardizzazione dei processi. Le scriventi, da tempo, auspicano difatti un catasto unitario nazionale degli impianti termici.

L’assetto attuale, basato su una pluralità di piattaforme regionali, determina un significativo aggravio organizzativo per le imprese che operano su più territori. Ogni Regione adotta, infatti, sistemi informatici, modalità di caricamento dati, procedure e regole operative differenti. Questa frammentazione genera costi indiretti rilevanti che non risultano contabilizzati nella AIR, tra cui la formazione del personale su piattaforme diverse, l’aggiornamento continuo sulle procedure regionali, la gestione amministrativa separata per ciascun catasto e il maggiore rischio di errore nella trasmissione dei dati.

Si tratta di costi organizzativi particolarmente rilevanti per le imprese che operano nelle aree territoriali di confine tra regioni. In assenza di una rilevazione strutturata è comunque possibile stimare un incremento dei costi operativi legati alla gestione di catasti regionali differenziati.

La frammentazione dei sistemi informativi rappresenta quindi un costo sistemico per l’intero comparto, che potrebbe essere significativamente ridotto attraverso la realizzazione di un catasto unico nazionale degli impianti termici.

Operatività territoriale	Incremento costi
Imprese operanti in 2 Regioni	+5%
Imprese operanti in 3 Regioni	+10%
Imprese operanti su più Regioni	fino a +25%

Si evidenzia poi come i riferimenti economici citati nel documento AIR con riferimento alla Regione Lombardia risultano influenzati dalla presenza dei CAIT (Centri Assistenza Impianti Termici), servizi tecnici messi a disposizione dalle associazioni di categoria per supportare le imprese nella gestione telematica del catasto regionale. Tali servizi rappresentano tuttavia un costo aggiuntivo per le imprese.

In altri contesti regionali, come ad esempio l'Emilia-Romagna, tali strutture non sono presenti e l'attività di caricamento dati ricade direttamente sulle imprese. In questi casi si può stimare un costo operativo compreso tra 5 e 10 euro per ogni inserimento nel catasto, con punte fino a 15 euro per pratica.

6. Prospettive di sostenibilità regolatoria

La sostenibilità del processo di digitalizzazione richiede:

- modelli informativi uniformi su base nazionale;
- interfacce applicative standardizzate;
- interoperabilità tra sistemi pubblici e gestionali aziendali;
- applicazione del principio *"once only"*;
- riutilizzo dei dati già disponibili presso le Amministrazioni pubbliche.

La principale misura di semplificazione consisterebbe nella realizzazione di un catasto nazionale unico degli impianti termici, basato sul libretto di impianto nazionale già esistente. Le Regioni potrebbero continuare a svolgere le attività di controllo ma operando su una base dati comune, evitando la proliferazione di sistemi informativi regionali.

Le «zone climatiche» attualmente in vigore, poi, andrebbero riviste. Esse derivano da classificazioni risalenti al 1975 che non rispecchiano più le condizioni climatiche reali. I dati aggiornati sui gradi-giorno dei comuni italiani mostrano variazioni medie comprese tra il 15% e il 20% rispetto ai valori storici. Una revisione delle zone climatiche basata su dati aggiornati consentirebbe di adeguare automaticamente i periodi di accensione degli impianti alle condizioni climatiche effettive.

Pur riconoscendo, infine, il ruolo tecnico di ENEA, appare opportuno che eventuali linee guida operative siano elaborate nell'ambito di un tavolo tecnico condiviso che coinvolga Associazioni di categoria, Enti di normazione tecnica, Ordini professionali, Regioni e rappresentanti delle imprese installatrici e manutentrici.

Conclusioni

In assenza di un quadro di armonizzazione e semplificazione, la digitalizzazione rischia di essere percepita non come strumento di efficientamento, ma come ulteriore livello di adempimenti.

Confartigianato Impianti e CNA Impianti ribadiscono, ancora una volta, la propria contrarietà alla bozza in esame e restano a disposizione per approfondimenti tecnici e per contribuire alla definizione di soluzioni regolatorie:

- efficaci;
- proporzionate;
- interoperabili;
- sostenibili per il tessuto produttivo del settore.

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Provvedimento	Oggetto	Descrizione	Note
Circolare MIMIT-MAECI del 25 novembre 2025	Nuove modalità di notifica delle esportazioni di rottami metallici. Piattaforma digitale per le notifiche ex art. 30 DL 21/2022.	L'obbligo informativo riguardante le notifiche di esportazione di rottami metallici è rivolto alle imprese esportatrici al di fuori dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 30 DL 21 marzo 2022, n. 21 e ss. mm. Nel 2025 la norma primaria non ha subito ulteriori modifiche rispetto a quelle già segnalate del 2024 e del 2023 ma da ultimo, con l'adozione della Circolare MIMIT e MAECI sulle nuove modalità di notifica ex art. 30 DL 21/2022, è stata attivata una piattaforma digitale per le notifiche e si registra una modifica delle modalità di esecuzione degli oneri informativi previsti dalla normativa vigente: durante la fase transitoria sarà	CONFARTIGIANATO e CNA la nuova circolare semplifica la procedura per le notifiche relative all'esportazione di rottami metallici di cui all'articolo 30 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, tramite l'introduzione di una piattaforma digitale dedicata. La notifica è obbligatoria per le esportazioni di rottami metallici che superano specifiche soglie (250 tonnellate per singola operazione o 500 tonnellate mensili). L'obbligo di utilizzare la nuova piattaforma digitale è scattato il 15 dicembre 2025. È stato previsto un periodo transitorio fino al 15 marzo 2026, durante il quale la notifica dovrà essere effettuata sia tramite la piattaforma digitale sia tramite l'invio dei documenti generati automaticamente dal sistema agli indirizzi PEC dei ministeri. Pertanto, questo periodo transitorio ha duplicato gli oneri per le imprese che hanno dovuto provvedere alle notifiche con una doppia procedura. Dal 16 marzo 2026, salvo diverse indicazioni, la piattaforma sarà l'unico canale valido per l'invio delle notifiche. L'accesso alla piattaforma avviene tramite il sistema pubblico di identità digitale (SPID o CIE) da parte del legale rappresentante dell'azienda o di un suo delegato, previa presentazione di una delega firmata digitalmente. Una volta entrati nel sistema, gli operatori dovranno inserire le informazioni richieste, tra cui: i dati dell'esportatore e del destinatario, il Paese di destinazione, il codice doganale TARIC, il peso netto in chilogrammi, il valore della merce, la data presunta della presentazione della dichiarazione di esportazione, la qualifica del rottame, l'ufficio doganale competente.

		necessario, per garantire la possibilità di testare la piattaforma e la corretta ricezione delle notifiche a tutela delle imprese, sia notificare su piattaforma sia inviare una PEC; terminata la fase transitoria e testata l'affidabilità della piattaforma, diventerà l'unico strumento ufficiale per l'assolvimento degli obblighi di notifica previsti dalla normativa vigente. L'utilizzo di una piattaforma digitale dedicata, introdotta con finalità di semplificazione, accompagna l'utente lungo la procedura e ne facilita la compilazione.	Ogni comunicazione deve contenere una sola notifica, la quale deve corrispondere a una singola operazione di esportazione. Non sono ammesse notifiche cumulative per più esportazioni. Costi di Accesso: attualmente, le circolari ministeriali riguardanti la piattaforma non segnalano costi specifici di accesso o registrazione per le imprese. Si tratta di uno strumento amministrativo predisposto per il monitoraggio. Costo della Notifica (Diritti/Spese): non sono stati indicati costi di istruttoria (diritti di segreteria) per la presentazione della pratica tramite il portale, che sostituisce l'invio via PEC. Eventuali costi amministrativi saranno legati alle modalità di gestione della piattaforma (firma digitale, monitoraggio dei dati, operazioni di rettifica dei dati, tempi di notifica coerenti con la normativa, conservazione dei dati rilasciati dalla piattaforma a seguito di conclusione della procedura di notifica).
--	--	--	---

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Provvedimento	Oggetto	Descrizione	Note
il D.M. 4 aprile 2023, n. 59	Istituzione del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI)	Effetti concreti del D.M. che si manifestano nel 2025	CONFARTIGIANATO e CNA: Sebbene il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) sia stato istituito con il D.M. 4 aprile 2023, n. 59, gli effetti concreti per le imprese si stanno manifestando a partire dalla fine del 2024 – periodo in cui è iniziata la prima fase di iscrizioni – e, soprattutto, con l’inizio del 2025 che ha dato avvio all’operatività per i primi soggetti obbligati. L’introduzione del RENTRI ha segnato un cambio di paradigma nella gestione dei rifiuti, con l’obiettivo di rafforzare la tracciabilità su flussi e digitalizzare le procedure. Tuttavia, per le micro e piccole imprese, questo si traduce spesso in un aumento significativo delle complessità e, dunque, degli oneri procedurali. È utile ricordare che l’obbligo di iscrizione al RENTRI riguarda tutti gli operatori professionali (trasportatori e gestori), a prescindere dalla dimensione e dalla tipologia di imprese mentre, con riferimento ai produttori del rifiuto, coinvolge tantissime attività artigianali, in quanto produttrici di rifiuti pericolosi (es. imprese della meccanica, impiantisti, ecc.), a prescindere dal numero di dipendenti. Al medesimo obbligo sono tenute anche le imprese che producono rifiuti non pericolosi (es. giardinieri, gommisti, ecc.) purché abbiano più di 10 dipendenti. Le finestre per l’iscrizione sono state avviate già alla fine del 2024 e stanno proseguendo anche nel corso del 2025. La conclusione è prevista per l’inizio del 2026. Gli oneri introdotti nel 2024 riguardano sia costi diretti sia indiretti. Tra i costi diretti si segnala: • quota una tantum e contributo annuale per l’iscrizione al RENTRI variabile. Tra gli oneri accessori, soprattutto per le micro e le piccole imprese e anche per attività a basso impatto ambientale (es. centri estetici, artigiani del settore moda, autoriparatori) che hanno in qualche modo registrato un aumento delle complessità da gestire, vi sono:

			• spese per consulenze tecniche per l'adeguamento a nuovi modelli digitali, anche solo per la predisposizione del FIR elettronico o la gestione dei registri online; • doppio sistema da gestire: nel 2024 molte imprese devono contemporaneamente compilare registri cartacei per ARPA regionali e modelli digitali RENTRI.
Decreto interministeriale del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 11 aprile 2025	"Bonus Giovani - Criteri e le modalità attuative dell'esonero contributivo introdotto, ai sensi dell'art. 22 del Decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95".	Il decreto in parola ha introdotto l'esonero contributivo denominato "Bonus Giovani", destinato alle imprese che abbiano proceduto ad assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato, effettuate tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025, di giovani sotto i 35 anni di età. Per ottenere tale incentivo – consistente nell'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite dell'importo massimo di 500 euro mensili – i datori di lavoro sono stati tenuti ad inviare apposita istanza, tramite le funzionalità del Portale Inps, contenente l'indicazione del lavoratore, della tipologia di contratto, del settore strategico nonché la dichiarazione del possesso dei requisiti.	CONFARTIGIANATO e CNA: rispetto all'ambito di applicazione si segnala che il bonus è elevato a 650 euro mensili nel caso di assunzioni e trasformazioni effettuate nella ZES Unica Mezzogiorno. Le istruzioni per la fruizione dell'incentivo sono state fissate con circolare INPS n. 90/2025 che ha previsto anche la possibilità di recuperare le mensilità arretrate.
Decreto interministeriale del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 11 aprile 2025	Criteri e modalità attuative dell'esonero contributivo introdotto dall'articolo 23 del Decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 (Bonus Donne).	Il decreto definisce i criteri e le modalità attuative dell'esonero contributivo introdotto dall'articolo 23 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, il cd. "Bonus Donne", consistente nello sgravio contributivo al 100%, fino a un massimo di € 650 mensili per 24 mesi, per i datori di lavoro privati che, entro il 31 dicembre 2025, abbiano assunto con	CONFARTIGIANATO e CNA: rispetto all'ambito di applicazione si segnala che il bonus è rivolto non solo alle donne prive di un impiego regolarmente retribuito (da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti, o da almeno 6 mesi se residenti in una delle Regioni della ZES Unica Mezzogiorno) ma anche alle donne che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere. Le istruzioni per la fruizione dell'incentivo

		contratto a tempo indeterminato donne prive di un impiego regolarmente retribuito, garantendo un incremento occupazionale netto. Quanto agli oneri informativi, ai fini dell'ottenimento dello sgravio contributivo, i datori di lavoro sono stati tenuti a presentare apposita istanza, tramite le funzionalità del Portale Inps, contenente l'indicazione della lavoratrice, della tipologia di contratto, del settore strategico nonché la dichiarazione del possesso dei requisiti.	sono state fissate con circolare INPS n. 91/2025 che ha previsto la possibilità di recuperare le mensilità arretrate.
Decreto interministeriale del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 gennaio 2025	Criteri e modalità attuative dell'esonero introdotte dall'articolo 24 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 (Bonus ZES)	La norma ha introdotto un esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati che, nel periodo dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, abbiano assunto personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – di età uguale o maggiore di trentacinque anni e disoccupati da almeno ventiquattro mesi – presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno. Per ottenere il suddetto incentivo, i datori di lavoro sono stati tenuti ad inviare apposita istanza, tramite le funzionalità del Portale Inps, contenente l'indicazione del lavoratore, della tipologia di contratto, del settore strategico nonché la dichiarazione del possesso dei requisiti.	CONFARTIGIANATO e CNA: rispetto all'ambito di applicazione si segnala che il bonus è rivolto ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti. Con riferimento all'individuazione dell'area ZES si segnala, inoltre, che in virtù della legge n. 171/2025 la stessa è stata estesa anche a Marche ed Umbria. Le istruzioni operative sono state fornite con circolare INPS n. 10/2026 che ha previsto la possibilità di recuperare le mensilità arretrate. L'Istituto ha precisato, inoltre, che per le assunzioni effettuate nei territori di Marche ed Umbria la fruizione del beneficio è possibile solo a decorrere dal 20 novembre 2025, ovvero dalla data di entrata in vigore della legge 171/2025.

